

Milano, 23 giugno 2022

Spett.le

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Via Bergamini, 50

00159 – Roma

Alla c.a. del sig.

Amministratore Delegato

Ing. Roberto Tomasi

roberto.tomasi@autostrade.it

E p.c.

Egr. Sig. Ministro del MIMS

Prof. Enrico Giovannini

segreteria.ministro@mit.gov.it

E p.c.

Presidente FINCO

Dott. Carla Tomasi

finco@fincoweb.org

Oggetto: riconoscimento della cosiddetta “compensazione dei prezzi” dei materiali da costruzioni, per l’anno 2021.



UNICMI è un'associazione di categoria alla quale fanno riferimento circa n. 17.000 aziende, per un fatturato complessivo di oltre 6 miliardi di euro. Alcune delle aziende aderenti a questa Associazione eseguono lavori pubblici e sono affidatarie di numerosi contratti d'appalto da parte di codesta Società. In particolare, alla Divisione Equipaggiamenti per Infrastrutture di Mobilità aderiscono tutte le principali aziende del nostro Paese, che eseguono lavori di fornitura e posa in opera delle barriere stradali di sicurezza, barriere fonoassorbenti, giunti e barriere paramassi.

Come noto il Legislatore, allo scopo di fronteggiare l'eccezionale aumento del prezzo dei materiali da costruzione verificatosi nell'ultimo anno, ha introdotto norme eccezionali volte al riconoscimento di indennizzi alle imprese appaltatrici impegnate nella realizzazione di opere pubbliche. Tali indennizzi sono parametrati agli aumenti dei singoli materiali da costruzione, come rilevati dal MIMS.

In particolare, l'art. 1-septies comma 1 della legge n. 106 del 23 luglio 2021, come modificata dalla legge n. 234/2021, prevede che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*.

In virtù di tali rilevate variazioni percentuali di prezzo, si procede a compensazione (art. 1-septies, comma 2). La compensazione *“è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.”*

E' quindi previsto (comma 4) che per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore debba presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro



quindici giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del decreto di cui al comma 1. Null'altro è previsto che l'appaltatore debba produrre alla stazione appaltante.

Fa eccezione quanto previsto al comma 8 dell'art. 1-septies in commento (inserito dall'art. 29, comma 1 del d.l. n. 4/2022). Secondo tale norma, gli unici giustificativi che le stazioni appaltanti possono/debbono chiedere agli appaltatori, sono quelli da allegare alle istanze di compensazione che dovranno essere inoltre al MIMS per l'accesso al Fondo, e che consistono *“unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”*.

Il comma 6 della norma in commento prevede poi che *“Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Sulla base della normativa sopra richiamata, il MIMS ha pubblicato il D.M. in data 11 novembre 2021 e il D.M. 4 aprile 2022, con i quali ha rilevato gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, rispettivamente riferiti al primo ed al secondo semestre 2021.

In argomento, il signor Ministro del MIMS – al quale la presente è inviata per conoscenza - attraverso la nota Circolare in data 25 novembre 2021, ha fornito preziose indicazioni circa le *“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”*. In tale nota, anche a mezzo di esempi pratici, il MIMS evidenzia quelle che sono le operazioni di calcolo che



le stazioni appaltanti devono seguire nel determinare l'esatto importo da riconoscere agli appaltatori a titolo di compensazione dei prezzi.

L'esplicito dettato normativo, e le chiare indicazioni fornite dal Titolare del MIMS, evidenziano in modo incontrovertibile che le stazioni appaltanti, ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi per l'anno 2021, non devono pretendere dagli appaltatori fantomatici documenti "giustificativi", che comprovino l'esatto maggior onere sostenuto dagli stessi appaltatori per l'acquisto dei materiali in questione.

Giustificativi che il legislatore ha previsto che l'appaltatore debba produrre, ma solo per le "compensazioni prezzi" disciplinate dal D.L. n. 4/2022. Non è il caso che qui ci occupa.

Ciò detto, le imprese aderenti a questa Associazione segnalano **che codesta Stazione Appaltante non sta procedendo ai riconoscimenti delle "compensazioni dei prezzi" agli appaltatori, previsti per lavori eseguiti e contabilizzati nel 2021**, se prima questi ultimi non forniscano la prova documentale dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di detti materiali.

Ora, al di là del fatto che la pretesa di codesta Stazione Appaltante di porre a carico degli appaltatori l'onere della prova dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dei materiali da costruzione nel 2021, non trova fondamento in alcuna previsione normativa, accade che proprio a causa della genericità di una tale richiesta probatoria, le compensazioni di fatto ad oggi sono "bloccate". Tutto ciò, se da un lato aggrava ulteriormente l'esposizione finanziaria delle imprese appaltatrici, d'altra rischia di "bloccare" anche i cantieri, con inevitabile pregiudizio per la rapida esecuzione delle opere pubbliche, anche di rilevanza strategica per il nostro Paese.

Eppure, non risulta alla scrivente che altre Stazioni Appaltanti, siano esse pubbliche amministrazioni in senso stretto, ovvero Società di capitali pretendano dagli appaltatori, ai fini della compensazione dei prezzi per il 2021, la produzione documentale della prova dei maggiori oneri sostenuti.

La scrivente Associazione è convinta che una rilettura serena ed attenta delle norme sopra richiamate, indurrà codesta Stazione Appaltante a riconoscere le compensazioni per il 2021, sulla base di quanto previsto dalla stessa normativa, confermate nelle lucide indicazioni operative fornite dal MIMS.



Tutto ciò consentirà di evitare l'insorgenza di contenziosi che, se da un lato non farebbero che aggravare ulteriormente l'esposizione finanziaria degli appaltatori, dall'altra, come detto, rischiano di paralizzare l'attività nei cantieri, con ogni conseguenza per il rapido completamento delle opere pubbliche, anche di rilevanza strategica per il nostro Paese.

Al signor Ministro, cui la presente è indirizzata per doverosa conoscenza, la richiesta di valutare l'opportunità di divulgare una ulteriore circolare che chiarisca in modo incontrovertibile, anche ai concessionari che fanno capo al Dicastero da Lei presieduto, di non formulare agli operatori economici richieste pretestuose di adempimenti (produzione di giustificativi) non richiesti dalla normativa sopra richiamata.

Riservandoci ogni ulteriore iniziativa al riguardo, e nel restare a disposizione (Pietro Gimelli; direzione@unicmi.it; 335.8105379) per ogni eventuale ulteriore occorrenza, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale